Civile Ord. Sez. 5 Num. 25686 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 22/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27059/2022 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi-Veritas Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Lucia De Salvia e Andrea Manzi

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 573/2022 depositata il 27/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 573/2022 la CTR del Veneto dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 745/2020, con cui la CTP di Venezia aveva accolto il ricorso della Veritas S.p.a. avverso l'avviso di accertamento catastale attributivo della categoria D7 (a fronte della categoria E3 attribuita dalla sentenza di primo grado) all'impianto di depurazione ubicato nel comune di San Donà di Piave, funzionale allo svolgimento del servizio idrico integrato da parte della suddetta società.

L'appellante, in ragione della natura industriale e della finalità di lucro dell'attività svolta dalla contribuente, accertate dal giudice di primo grado, deduceva l'erronea attribuzione all'impianto della categoria catastale E/3, in forza del principio di diritto affermato da ultimo da questa Corte (con la sentenza n. 9427/2019), secondo cui è irrilevante, ai fini della classificazione catastale, che l'impianto di depurazione sia effettivamente destinato a funzioni di pubblico interesse, dovendosi considerare il lucro oggettivo conseguito dalla società nell'ambito di un'attività esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, così superando l'indirizzo precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 3358/2015). A fronte della richiesta di rigetto dell'appello da parte della contribuente, la Corte regionale - richiamando il principio di diritto, affermato a partire da Cass., S.U., n. 13916/2006, secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto di diritto, anche laddove l'obbligazione tributaria riguardi periodi di imposta diversi - rilevava preliminarmente, d'ufficio, la sussistenza del giudicato esterno in ordine alla classificazione catastale (perciò non riesaminabile), costituito dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza n. 3358/2015 emessa nei confronti delle stesse parti e relativa ad analogo impianto di depurazione ubicato in Venezia-Mestre. Con tale sentenza, questa Corte aveva stabilito l'inclusione nella categoria "E/9-Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E-", in ragione della "*particolarità della destinazione*", degli impianti di depurazione "*che non costituiscano parte di un'azienda privata, bensì siano destinati ad un'attività di pubblico interesse…gestite da Enti pubblici o da società partecipate da Comuni.*".

La Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – Veritas S.p.a. resisteva con controricorso.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente rilevato il giudicato esterno, in quanto la sentenza di questa Corte n. 3358/15, cui è stata attribuita forza di giudicato, è incontestatamente relativa ad un immobile diverso da quello oggetto di causa, ossia all'u.i.u. in Venezia, censita al fg 194, mappale 444, mentre l'u.i.u. cui si riferisce l'atto impugnato nel presente giudizio è ubicata nel comune di San Donà di Piave e censita al fg 52, p.lla 332, sub 1, dovendo pertanto escludersi che i due giudizi abbiano a riferimento il medesimo rapporto giuridico. Si assume, inoltre, che la diversità delle questioni affrontate in detti giudizi deriverebbe anche "*dall'ulteriore considerazione che in questa sede l'accertamento del fatto era inerente anche lo svolgimento, presso l'u.i.u. accertata, di una attività, sia pur finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico, ma di fatto gestita secondo criteri di economicità…*"

Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E’ incontestato che la sentenza di questa Corte n. 3358/2015, pur riguardando le medesime parti, è relativa ad una unità immobiliare urbana diversa da quella oggetto di causa, ossia all’unità ubicata nel comune di Venezia, censita al f. 194, mappale 444 (cui inerisce l’avviso di accertamento definitivamente annullato in virtù della suddetta sentenza) e non all’unità ubicata in San Donà di Piave, censita al fg 52, particella 332, sub 1, cui si riferisce invece l’atto impugnato nel giudizio di merito definito con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione. La differente ubicazione dei manufatti, lungi dall’essere un dato irrilevante come sostenuto dalla controricorrente, ne conferma invece la diversità. Quest’ultima esclude in radice che la suddetta pronuncia n. 3358/2015 ed il presente giudizio possano avere ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, presupposto ineludibile per poter invocare la forza espansiva del giudicato esterno sulla scorta del principio di diritto applicato dal giudice d’appello. La circostanza che la precedente pronuncia di questa Corte concerna beni della medesima tipologia (impianti di depurazione delle acque) evidentemente non esclude la diversità di tali beni e quindi la diversità dei rapporti giuridici in contestazione. Del pari, la circostanza che nei due giudizi si controverta, tra le stesse parti, della medesima questione giuridica (classamento di un impianto destinato allo svolgimento del servizio idrico integrato da parte di una società a capitale interamente pubblico) non consente perciò solo di attribuire forza espansiva di giudicato alla pronuncia irrevocabile precedente concernente il classamento di un diverso bene immobile.

Nemmeno rileva, ai fini della sussistenza del giudicato esterno, che, secondo quanto rappresentato dalla controricorrente nella memoria illustrativa, nel giudizio sub n.r.g. 7299/2023 (definito con decreto di estinzione del 18.9.2024) - proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 1123/22 della CGT di II grado del Veneto, avente ad oggetto analoga questione relativa all’impianto di depurazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sito in Caorle - il GD, nella proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. depositata il 5.6.2024, abbia attribuito alla sentenza n. 3358/2015 forza di giudicato esterno. Anche in tal caso, invero, il giudizio estinto riguarda una unità immobiliare urbana diversa da quella oggetto di causa, con conseguente insussistenza della identità del rapporto giuridico cui inerisce la suddetta proposta (che dà atto della sussistenza ed estensibilità del giudicato esterno rispetto a tale specifico rapporto).

Peraltro, ad ulteriore conferma che la sentenza n. 3358/2015 non preclude la rivalutazione in un successivo giudizio della medesima questione (come effettivamente avvenuto), si evidenzia che questa Corte, nella ordinanza n. 9519/2024, ha rilevato che: " *così come rilevato dal Primo Presidente con provvedimento del 2 luglio 2021, emesso a seguito di istanza della contribuente di rimessione del presente giudizio alle Sezioni unite, non sussiste alcun contrasto tra la richiamata sentenza del 2015 e le successive pronunce di questa Corte che, ponendosi nel medesimo solco interpretativo, ne costituiscono un ulteriore sviluppo….".*

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per esame del merito alla CGT di II grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale